REGOLAMENTO (CEE) N. 773/82 DELLA COMMISSIONE

del 1° aprile 1982

relativo alle modalità d'applicazione delle operazioni di distillazione dei vini da tavola di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 337/79

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/81 [2], in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, e l'articolo 65,

considerando che il regolamento (CEE) n. 701/82 del Consiglio, del 25 marzo 1982, che stabilisce le norme relative alle operazioni di distillazione dei vini da tavola di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 337/79 [3], ha ammesso la possibilità per i produttori di vino di consegnare il loro prodotto per la distillazione ;

considerando che, affinché i contratti e la dichiarazione di consegna producano gli effetti previsti dal regolamento (CEE) n. 701/82, essi devono essere preventivamente approvati dall'organismo d'intervento ; che occorre quindi che gli interessati vengano informati in tempo utile del risultato della procedura di approvazione ;

considerando che occorre precisare che i contratti e le dichiarazioni di consegna devono contenere tra l'altro gli elementi necessari per l'identificazione dei vini da tavola che ne formano oggetto ;

considerando che, data la mancanza di una definizione comunitaria del vino rosato ed ai fini di una maggiore chiarezza, occorre precisare che i vini da tavola sono assimilati ai vini da tavola rossi a motivo della stretta relazione economica esistente tra di loro ;

considerando che, allo scopo di trattare allo stesso modo tutti i produttori quando viene applicata la decisione di ridurre i quantitativi di vino da distillare che figurano nei contratti e nelle dichiarazioni di consegna, è necessario prevedere che le operazioni di distillazione iniziano soltanto quando è stata presentata agli organismi d'intervento la totalità del contratti e delle dichiarazioni e quando sono noti i quantitativi globali offerti ;

considerando che, affinché l'operazione di distillazione raggiunga pienamente il suo scopo, è necessario che vi possano accedere tutti i produttori ; che i titolari di contratti di magazzinaggio a breve termine, conclusi prima dell'entrata in vigore dell'operazione di distillazione, rischiano di non poter utilizzare pienamente la possibilità di far distillare il loro vino ; che è dunque opportuno consentire a tali produttori di recedere dai contratti di magazzinaggio a breve termine già conclusi qualora sottoscrivano un contratto di consegna per la distillazione ;

considerando che, per fare in modo che tanto i produttori quanto i distillatori e gli elaboratori di vini alcolizzati ricevano rapidamente i prezzi e gli aiuti, è opportuno prevedere termini appropriati in conformità degli usi commerciali ;

considerando che con la distillazione prevista dal regolamento (CEE) n. 701/82 si può ottenere un prodotto avente un titolo alcolometrico di 85 % vol o meno, o un prodotto avente un titolo alcolometrico di 86 % vol o più ; che l'importo dell'aiuto al distillatore è differenziato secondo il prodotto ottenuto ; che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3 del suddetto regolamento può essere versato al distillatore, dopo l'approvazione del contratto, un anticipo uguale all'importo dell'aiuto ; che, tuttavia, al momento della conclusione del contratto, il distillatore non è in grado, per ragioni di natura tecnica ed economica, di indicare il prodotto o i prodotti che otterrà dalla distillazione ; che, per garantire un'oculata gestione economica del regime degli anticipi, è opportuno prevedere che l'importo anticipato non possa essere superiore all'importo dell'aiuto da versare nel caso in cui venga ottenuto un prodotto avente un titolo alcolometrico di almeno 85 % vol ;

considerando che l'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 701/82 ha istituito un regime di cauzioni allo scopo di anticipare il pagamento degli aiuti ai distillatori pur garantendo gli organismi d'intervento contro il rischio di pagamenti indebiti ; che occorre quindi precisare i termini di pagamento dell'anticipo, nonché i termini e le modalità per lo svincolo della cauzione ;

considerando che la Commissione e gli Stati membri devono essere informati dello svolgimento delle operazioni di distillazione e, in particolare, devono essere al corrente dei quantitativi di vino da tavola distillati, i quantitativi di alcole ottenuti e i quantitativi di alcole presi in consegna dagli organismi d'intervento ; che debbono altresì conoscere gli Stati membri che decidono che i loro organismi d'intervento non acquistano i prodotti della distillazione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

[1] GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
[2] GU n. L 359 del 15. 12. 1981, pag. 1.
[3] GU n. L 80 del 26. 3. 1982, pag. 30.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il termine ultimo per la presentazione dei contratti di consegna all'organismo d'intervento di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 701/82, nonché il termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1 dello stesso regolamento sono fissati al quindicesimo giorno successivo alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il vino può essere distillato soltanto dopo che il contratto di consegna di cui è oggetto sia stato approvato.

3. Le operazioni di distillazione di cui al regolamento (CEE) n. 701/82 non possono aver luogo né anteriormente al sedicesimo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione dei contratti di cui al paragrafo 1, né dopo il 31 agosto 1982.

Articolo 2

Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 701/82 e del presente regolamento relative al vino rosso si applicano anche al vino rosato.

Articolo 3

I produttori che sottoscrivono contratti di consegna per la distillazione prevista dal regolamento (CEE) n. 701/82 possono recedere dai contratti di magazzinaggio a breve termine da essi conclusi, in applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 337/79, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

In tale caso, il diritto all'aiuto al magazzinaggio a breve termine rimane acquisito per il periodo durante il quale il vino è stato oggetto del suddetto contratto.

Articolo 4

1. L'organismo d'intervento incaricato dell'approvazione dei contratti di consegna di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 701/82, nonché delle dichiarazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento medesimo, comunica agli interessati, al più tardi trenta giorni dopo il ricevimento del contratto di consegna o della dichiarazione, il risultato della procedura di approvazione.

2. I contratti di consegna di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 701/82 indicano :

a) il quantitativo, il colore e il titolo alcolometrico effettivo dei vini da tavola da distillare o da trasformare in vino alcolizzato ;
b) il nome e l'indirizzo del produttore ;
c) il luogo di magazzinaggio del vino ;
d) il nome del distillatore o la ragione sociale della distilleria o dell'impresa di elaborazione del vino alcolizzato ;
e) l'indirizzo della distilleria o dell'impresa di elaborazione del vino alcolizzato.

3. La dichiarazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 701/82 e il contratto di consegna di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino del medesimo regolamento contengono almeno i seguenti elementi :

a) quantitativo di vino da tavola da distillare ;
b) colore ;
c) titolo alcolometrico effettivo ;
d) luogo di magazzinaggio del vino ;
e) indirizzo della distilleria.

4. Per il vino da tavola consegnato ad una distilleria o alle installazioni di un elaboratore di vino alcolizzato è ammessa una tolleranza di 1 % vol rispetto al titolo alcolometrico effettivo che figura nel contratto o nella dichiarazione, sempreché sia superato il titolo alcolometrico effettivo di 9,5 % vol.

Articolo 5

Ogni giorno lavorativo, prima delle ore 17, ora di Bruxelles, gli Stati membri comunicano alla Commissione, mediante telescritto, i dati di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 701/82.

Articolo 6

1. L'anticipo di cui all'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 701/82 è versato entro novanta giorni dalla presentazione della prova dell'avvenuta costituzione della cauzione. Tuttavia, l'anticipo non può superare l'importo dell'aiuto fissato nell'articolo 6, paragrafo 1 del suddetto regolamento per i prodotti aventi un titolo alcolometrico di 85 % vol o meno. Il saldo viene versato al momento della svincolo della cauzione.

2. Ai fini dello svincolo della cauzione di cui all'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 701/82 le prove previste dall'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma sono fornite al più tardi il 31 gennaio 1983.

Tuttavia, se le prove di cui al primo comma sono presentate dopo la scadenza del termine fissato al suddetto comma ma anteriormente al 1° maggio 1983, l'importo da svincolare è pari all'80 % della cauzione e la differenza è incamerata.

Se tali prove non sono presentate anteriormente al 1° maggio 1983, la cauzione è incamerata totalmente.

Articolo 7

1. Nel caso di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 701/82, l'elaborazione del vino è effettuata al più tardi il 15 luglio 1982.

2. Il pagamento di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 701/82 è effettuato entro novanta giorni dall'entrata del quantitativo di vino indicato nel contratto negli impianti dell'elaborazione.

Articolo 8

1. La distillazione del vino alcolizzato di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 701/82 è effettuata anteriormente al 1° ottobre 1982.

2. I versamenti di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 701/82 sono effettuati :

— qualora venga seguita la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento citato, al più tardi novanta giorni dopo la presentazione della prova dell'avvenuta distillazione della totalità del vino elaborato a partire dal vino indicato nel contratto di cui all'articolo 12, paragrafo 1, dello stesso regolamento ;

— qualora venga seguita la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento citato, entro novanta giorni dalla presentazione della prova dell'avvenuta costituzione della cauzione.

Articolo 9

La conversione in monete nazionali degli importi di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 701/82 è effettuata ricorrendo al tasso rappresentativo applicabile nel settore del vino il 25 marzo 1982.

Articolo 10

Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà prevista dall'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma o paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 701/82 ne informano la Commissione entra il 30 aprile 1982.

La Commissione comunica tale informazione agli Stati membri.

Articolo 11

1. I distillatori trasmettono all'organismo d'intervento, entro il 10 di ogni mese, una distinta dei quantitativi di vino distillati nel mese trascorso, classificandoli secondo il colore del vino, indicando i quantitativi di prodotti ottenuti, espressi in alcole puro, ed operando una distinzione tra quelli aventi un titolo alcolometrico di 86 % vol o più e quelli aventi un titolo alcolometrico di 85 % vol o meno.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione mediante telescritto non oltre il giorno 20 di ogni mese, per il mese trascorso,

— i quantitativi di vino distillati e i quantitativi, espressi in alcole puro, di prodotti ottenuti, distinguendoli in conformità del disposto del paragrafo 1 ;

— i quantitativi di alcole presi in consegna dagli organismi d'intervento, distinguendo l'alcole avente un titolo alcolometrico di 96 % vol o più e l'alcole avente un titolo alcolometrico di 86 % vol o più.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° agosto 1982, gli elenchi dei distillatori riconosciuti e degli elaboratori di vino alcolizzato riconosciuti, di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 701/82.

La Commissione trasmette detti elenchi agli Stati membri.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione